

**COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)**

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 28 FEB. 2011.

**REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O
ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO.**

I L S I N D A C O

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché su mura o altri posti non autorizzati;

CONSIDERATO

- che tutto ciò crea una notevole presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;
- che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del paese causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- che l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerate l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e provoca per questo Ente un notevole aggravio di spese per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della rapida successione della distribuzione del materiale sia dell'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;
- che tale spargimento nelle pubbliche vie è causa d'intasamento delle griglie della raccolta di acque con conseguenti pregiudizi legati agli allagamenti delle pubbliche vie in occasioni di precipitazioni atmosferiche, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica;
- che quanto innanzi è stato oggetto di più segnalazioni presso il Comando dei VV.UU. da parte di cittadini che lamentano l'abbandono di materiale pubblicitario, causa di situazioni di disordine e imbrattamento ingiustificato;

RITENUTO:

- opportuno e necessario tutelare e salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica, compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario;
- doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale autorizzando esclusivamente la consegna porta a porta;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 15 comma 1 lett. i) Codice della Strada;

LETTO il regolamento recante la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

Art. 1 - E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati.

Art. 2 - E' fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

Art. 3 - E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.

Art. 4 - **Si autorizza la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari** od altro materiale pubblicitario tramite consegna porta a porta nelle giornate del **MARTEDI'** e **VENERDI'**, festivi esclusi, **dalle ore 8.00 alle ore 19.00** secondo le seguenti modalità: direttamente consegnati a mano nelle abitazioni private o depositate

all'interno delle apposite cassette postali di edifici abitati, presso luoghi ove si svolga un'attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del cittadino e/o consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.

Art. 5 – I cittadini/utenti che accettano volantini o deplianti sono tenuti a non gettarli nella pubblica via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori; in caso contrario incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo art. 9.

Art. 6 - E' vietato su tutto il territorio comunale il lancio di volantini - buoni sconto – biglietti omaggio e materiale simile.

Art. 7 - In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione.

Art. 8 – Gli operatori commerciali che intendono effettuare tale forma di pubblicità attraverso volantini, deplianti ed opuscoli pubblicitari, sono tenuti a presentare comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale, almeno tre giorni prima della distribuzione, contenente il nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini i nominativi del personale che diffonderà i volantini, deplianti ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro. **Tale comunicazione dovrà essere presentata alla società di riscossione dei tributi ANDREANI TRIBUTI S.r.L. di San Pancrazio Salentino. Senza la comunicazione suddetta la ANDREANI TRIBUTI S.r.L. non potrà riscuotere l'imposta comunale in materia di pubblicità.**

Art. 9 – Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi in materia, la violazione della presente ordinanza comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per le aziende commissionarie: da € 25,00 ad € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: da € 25,00 ad € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza e di punire i contravventori a norma di legge.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento a:

1. Comando di Polizia Municipale di San Pancrazio Salentino;
2. Comando Stazione Carabinieri di San Pancrazio Salentino;
3. società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. di San Pancrazio Salentino;
4. principali società distributrici di materiale pubblicitario che operano nel Comune di San Pancrazio Salentino:
 - a) DC Promotion di Daniele Carozzo Via Settembrini, 2 – 73041 Carmiano (Le);
 - b) YOU COLOR di Antonio Carozzo Via Baracca, 50 72022 Latiano;
 - c) Parente Gianni Via Caduti di Via Fani San Pancrazio Salentino;
 - d) Piazza Grande Via Per Oria 72021 Francavilla F.na;
 - e) PUBBLISERVICE c/da Forleo Superiore 72021 Francavilla F.na;
5. Concessionaria dei servizi d'igiene urbana A.T.I. MONTECO-COGEIR S.R.L. Via Campania, 30 – 73100 Lecce e Consorzio ATO BR/2 Via Epitaffio, 1 – 72024 Oria (Br):

- la diffusione del provvedimento attraverso manifesti murali, pubblicazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio comunale.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 28 FEB. 2011

IL SINDACO
F.to Domenico FRANCONI